

**Legge regionale 10 agosto 1983, n. 42 (BUR n. 37/1983)
(Novellazione)**

**DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLE CONCESSIONI STATALI,
MODIFICA DELL'ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE 17
GENNAIO 1972, N. 1**

Articolo unico

Con effetto dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, il testo dell'art. 3 della legge regionale 17 gennaio 1972, n. 1, è così modificato:

"L'ammontare dell'imposta è determinata nella misura del 300 per cento del canone di concessione statale."